

Imposizione secondo il dispendio: aggiornamento della prassi ticinese alla luce della Circolare AFC n. 44

Ed altre questioni pratiche legate al nuovo diritto dal 1° gennaio 2016



Giordano Macchi

Dipl.Math.ETH, Lic.sc.econ.,
Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni,
Bellinzona

Il presente articolo ripercorre la presentazione tenuta al seminario organizzato dal Centro competenze tributarie della SUPSI a Manno il 22 maggio 2018. Non vuole essere una disamina completa sul tema, ma un aggiornamento della prassi ticinese. L'AFC ha, infatti, pubblicato il 24 luglio 2018 la nuova Circolare n. 44 "Imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta" che sostituisce la precedente dopo 25 anni e, soprattutto, dopo la fallita iniziativa popolare federale per l'abolizione del regime dei cd. "globalisti" che aveva portato il Parlamento ad aggiornare le basi legali a contare dal 2016.

Iniziamo dalla barriera temporale tra la vecchia Circolare e la nuova^[1]: al marginale 44.7 si esplicita che "[l]a presente circolare sostituisce la previgente circolare n. 9 dell'AFC del 3 dicembre 1993 e si applica a tutte le tassazioni in materia di imposta federale diretta a partire dal periodo fiscale 2016, fatto salvo il periodo transitorio". Se vogliamo dare una prima sintesi dopo diverse riletture della nuova Circolare, possiamo affermare "nessuna rivoluzione", e ci riferiamo, a livello d'imposta federale diretta, al solo reddito.

Di rilievo, a livello cantonale, resta la sostanza nel calcolo di controllo (non regolata a livello federale all'art. 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11])^[2].

[1] La nuova circolare è disponibile al seguente link: <https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-044-D-2018.pdf.download.pdf/1-044-D-2018-i.pdf> (consultato il 05.04.2019).

[2] Per maggiori informazioni si veda anche la risposta del Consiglio di Stato del Cantone Ticino alla consultazione concernente la nuova circolare dell'AFC, Imposizione secondo il dispendio in materia di imposta federale diretta, del 30 gennaio 2018, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/CdS/procedure_di_consultazione_federale/2018/18_458__DFE__Consultazione_concernente_la_nuova_circolare_dell_AFC.pdf (consultato il 05.04.2019). Per un approfondimento sulle novità introdotte dal 2016, si rinvia a SAMUELE VORPE, L'imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e futuro, in: RtiD II-2013, pp. 709-762, <http://www.supsi.ch/fisco/dms/fisco/docs/pubblicazioni/articoli/RtiD-II-2013-estratti-Vorpe/RtiD%20II-2013%20estratti%20Vorpe.pdf> (consultato il 05.04.2019).

La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino conferma che non vi sono cambiamenti relativi al calcolo di controllo. Come in molti altri Cantoni, è stata inserita una disposizione atta a garantire una sostanza minima imponibile, con un moltiplicatore del dispendio di 5 volte.

Si mostra con un esempio il conteggio, ipotizzando per semplificare una tassazione globale di fr. 1 mio., un'aliquota applicabile al reddito del 30% (imposta cantonale e comunale) ed un'aliquota applicabile alla sostanza del 6%. Il globalista in esame detiene titoli svizzeri per circa fr. 40 mio., che generano dei redditi ricorrenti di circa fr. 0,5 mio. Nell'esempio si vede come gli elementi svizzeri impongano di correggere l'imponibile verso l'alto a fr. 1,3 mio. (calcolato riconvertendo le imposte di fr. 390'000 al 30%).

Tabella 1: Esempio di tassazione globale (in fr.)

	Elementi svizzeri		Tassazione globale	
	Reddito	Sostanza	Reddito	Sostanza
	500'000	40'000'000	1'000'000	5'000'000
Aliquote	30%	6‰	30%	6‰
Imposte	150'000	240'000	300'000	30'000
Tot. imposte	390'000		330'000	
Equivale ad un reddito di	1'300'000		1'300'000	

Commentiamo ora una selezione di estratti della Circolare n. 44 ed altre questioni pratiche:

- marginale 44.2.3 – "[l]a persona che prima della sua partenza dalla Svizzera era tassata secondo il dispendio e che rientra in Svizzera dopo un'assenza, può essere tassata nuovamente secondo il dispendio, nonostante il termine di 10 anni summenzionato." Nel Cantone Ticino resta primaria la lotta ad eventuali abusi. Il contesto della partenza dev'essere, quindi, plausibile e discusso con anticipo insieme all'autorità fiscale;

- marginale 44.2.5 – “[c]hi rinuncia all'imposizione secondo il dispendio per essere tassato mediante imposizione ordinaria non può, di norma, essere tassato nuovamente secondo il dispendio.” Nel Cantone Ticino possiamo confermare una prassi molto restrittiva al riguardo. Riteniamo che la tassazione globale sia una soluzione di lungo periodo, stabile per tutti. Nondimeno il marginale 44.2.5 rispetto al passato permette le seguenti aperture:
 - l'arrivo da un altro Cantone se i presupposti della tassazione globale erano dati dall'entrata in Svizzera, permette di ottenere la tassazione globale all'entrata in Ticino;
 - figli agli studi: i figli possono essere imposti ordinariamente durante gli studi e poi, dato che avrebbero potuto avere diritto alla tassazione globale dall'inizio dell'assoggettamento, se tutte le condizioni sono rispettate, possono passare al regime secondo il dispendio al termine degli studi, ma al più tardi quando hanno compiuto i 28 anni di età. Terminati gli studi si presuppone il passaggio alla vita di “redditero-globalista”. Per ogni figlio agli studi verranno aggiunti fr. 50'000 alla tassazione globale di riferimento;
 - si conferma che è possibile lavorare all'estero (il divieto di lavorare vale – secondo la legge – unicamente in Svizzera);
 - una casistica di interesse nel nostro Cantone sono i lavoratori frontalieri italiani con permesso G che desiderano entrare in Svizzera con la tassazione globale al termine della loro carriera lavorativa (ad es., come pensionati): si ricorda che non sono mai stati assoggettati illimitatamente in Svizzera (ma imposti con un assoggettamento limitato in ragione del reddito del lavoro da attività lucrativa dipendente secondo gli artt. 5 cpv. 1 lett. a LIFD, 4 cpv. 2 lett. a della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14], 15 par. 1 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Svizzera ed Italia [CDI CH-ITA; RS 0.672.945.41]). Ne consegue, di conseguenza, che la condizione “per la prima volta dopo 10 anni” è da ritenersi soddisfatta anche in questi casi;
 - il limite della globale per certificare l'interesse fiscale importante ove richiesto dalla normativa sull'immigrazione resta fr. 750'000. Con il nuovo diritto, a questo importo si deve aggiungere una sostanza imponibile minima di fr. 3'750'000.

Per quanto attiene il periodo transitorio, si ricorda che attualmente si ammettono situazioni miste (coniuge svizzero e/o che lavora) e ciò fino al 31 dicembre 2020. Dal 1° gennaio 2021, per contro, in presenza di un coniuge svizzero, termina il diritto alla tassazione globale. Un altro caso da analizzare è la coppia di stranieri arrivata in Svizzera sotto il vecchio diritto, ove uno dei due lavorava/lavora in Svizzera. In questo caso se colui/colei che lavora cessa la sua attività lucrativa in Svizzera entro il 31 dicembre 2020, avremmo due condizioni soddisfatte dall'art. 14 LIFD: il 1° gennaio 2021, che usa il tempo presente (entrambi stranieri e entrambi non lavorano in Svizzera), e una non applicabile (non ha senso parlare di test di arrivo per chi è già arrivato). Quindi, permane il diritto alla tassazione globale.

Sebbene i mercati siano molto altalenanti e, quindi, gli investimenti verosimilmente non significativi, si ribadisce la prassi pubblicata relativa alle criptovalute (nel seguito useremo come riferimento il *Bitcoin*): di regola investimento non di fonte svizzera. Le possibili eccezioni, a titolo esemplificativo, potrebbero essere crediti con controparte in Svizzera denominati in *Bitcoin*, depositi presso una banca svizzera denominati in *Bitcoin* (quando sarà possibile) o derivati con emittente svizzero con sottostante *Bitcoin*[3].

Si chiude questa panoramica sottolineando che:

- i contribuenti imposti secondo il dispendio possono ricevere come gli altri un attestato di assoggettamento illimitato;
- resta riservata la tassazione globale “modificata” prevista dalle CDI stipulate dalla Svizzera. Per i “7 Paesi”[4] devono essere indicati tutti i redditi che provengono da tali Stati e che la relativa CDI assegna alla Svizzera per imposizione. Per la tassazione globale “classica”, invece, si può optare per ogni singolo reddito.

In conclusione, il consolidato istituto dell'imposizione secondo il dispendio continua all'insegna della “tipica” stabilità elvetica. Non si può dimenticare che in molte giurisdizioni, per alcune da tempo, per altre più recentemente, è sempre aperta la porta della concorrenza fiscale e spesso con un impatto tributario più contenuto rispetto alla nostra tradizionale tassazione globale. Come per ogni prodotto in un mercato aperto, una solida tradizione non basta, occorre restare aggiornati.

[3] Si veda la comunicazione della prassi cantonale sul trattamento fiscale delle criptovalute, Bellinzona, 28 febbraio 2018, in: https://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-PRASSI/2018_Trattamento_fiscale_delle_criptovalute.pdf (consultato il 05.04.2019).

[4] Austria, Belgio, Canada, Norvegia, Italia, Germania e Stati Uniti.